


Nome documento	Revisione	0
CONSE_Procedura Whistleblowing	Data	06.10.2023
	Creato da	Dip. Qualità e Conformità
	Approvato da	Direzione
	Tipo di documento	Interno

Indice della procedura

Cap.1	Scopo della procedura e campo di applicazione	2
Cap.2	Riferimenti	2
Cap.3	Responsabilità	2
Cap.4	Modalità operative	2
Cap.5	Garanzie e tutele per i soggetti coinvolti	4
Cap.6	Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti	5
Cap.7	Flussi informativi e report periodici	5
Cap.8	Gestione delle risorse finanziarie	5
Cap.9	Allegati	5

	Nome documento	Revisione	0
	CONSE_Procedura Whistleblowing	Data	06.10.2023
		Creato da	Dip. Qualità e Conformità
		Approvato da	Direzione
		Tipo di documento	Interno

1 – Scopo della procedura e campo di applicazione

Scopo della procedura è:

- disciplinare il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, in forma anonima o meno, ricadenti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 24/2023. La gestione comprende anche la conservazione dei dati riferibili alle segnalazioni e la successiva cancellazione degli stessi, secondo quanto previsto nel Capitolo 4;
- garantire il rispetto della riservatezza dei soggetti segnalanti, nel pieno rispetto degli obblighi e delle prescrizioni indicati dal d.lgs. 24/2023;
- prevedere un sistema disciplinare nei confronti di quei soggetti che realizzano comportamenti contrari alle norme e alla Procedura.

La procedura si applica a tutte le segnalazioni ricevute attraverso i canali dedicati ed anche a quelle che, pur essendo inoltrate ad un canale diverso, risultino ricadenti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 24/2023, in quanto consistono in:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e violazioni del modello di organizzazione e gestione e delle procedure ivi richiamate;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (ad esempio, violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.


2 – Riferimenti

D.Lgs. 231/2001	Normativa in tema di responsabilità da reato degli Enti.
D. Lgs. 24/2023	Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Reg. UE 679/2016	General Data Protection Regulation, regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati
D.Lgs. 196/2003	Codice in materia di protezione dai dati personali

3 – Responsabilità

E' compito del Whistleblowing Officer gestire il canale di segnalazione interna, interloquendo, qualora necessario, con l'Organismo di Vigilanza (se diverso dal Whistleblowing Officer) o con le altre funzioni per fornire riscontro alla segnalazione ai sensi del d.lgs. 24/2023.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Whistleblowing Officer e l'Organismo di Vigilanza.

	Nome documento	Revisione	0
	CONSE_Procedura Whistleblowing	Data	06.10.2023
		Creato da	Dip. Qualità e Conformità
		Approvato da	Direzione
		Tipo di documento	Interno

4 – Modalità operative

4.1. Invio della segnalazione

I dipendenti e i collaboratori di CONSE S.r.l. che vengano a conoscenza di un comportamento tra quelli descritti nel Capitolo 1 sono tenuti ad effettuare una segnalazione secondo le modalità di seguito indicate. Le segnalazioni, in forma scritta od orale, possono essere inviate attraverso la piattaforma messa a disposizione all'indirizzo <https://conse.ethic-channel.com/home>. Le informazioni concernenti le modalità di trattamento dei dati personali comunicati dai segnalanti sono reperibili nell'apposita Informativa Privacy (Allegato 1).

Nella pagina del sito internet di GPA S.p.a., dedicata all'accesso alle piattaforme di segnalazione online delle varie società del Gruppo, sono presenti anche delle Frequently Asked Questions (FAQ) per rendere edotti gli utenti sulla disciplina in materia di whistleblowing (d.lgs. 24/2023) e garantire la corretta registrazione delle segnalazioni.

La persona che intende effettuare una segnalazione può chiedere anche un'audizione.

È opportuno che il segnalante fornisca quante più informazioni possibili concernenti la segnalazione, così da facilitare gli accertamenti e le indagini successivamente condotti dal Whistleblowing Officer.

A tal fine, il segnalante potrà anche indicare altri soggetti a conoscenza dei fatti segnalati ed allegare documentazione a supporto.

Al momento dell'invio della segnalazione, al segnalante verrà assegnato un codice univoco progressivo e una password che gli permetteranno di eseguire i successivi accessi alla piattaforma (es. per monitorare lo stato della segnalazione o comunicare con il Whistleblowing Officer).

4.2. Ricezione della segnalazione

Le segnalazioni trasmesse attraverso i canali sopra indicati saranno ricevute e gestite da un soggetto appositamente nominato dal Consiglio di Amministrazione, il *Whistleblowing Officer*.


Il Whistleblowing Officer sarà l'unico soggetto che potrà accedere al contenuto della segnalazione e gestire le segnalazioni.

Nel caso in cui tuttavia non vi sia coincidenza o parziale coincidenza tra il Whistleblowing Officer e l'Organismo di Vigilanza, la trasmissione delle informazioni tra i due organismi avviene nei seguenti termini:

- se l'Organismo di Vigilanza riceve informazioni non rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, ma rilevanti ai sensi del d.lgs. 24/2023, provvede immediatamente a trasmettere tali informazioni al Whistleblowing Officer (salvo le segnalazioni abbiano ad oggetto l'operato di quest'ultimo) e, entro 7 giorni, a confermare al segnalante l'avvenuta ricezione della segnalazione;
- se il Whistleblowing Officer riceve informazioni rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, provvede a trasmettere tali informazioni all'Organismo di Vigilanza, che si attiverà per gli opportuni approfondimenti e ne darà riscontro al Whistleblowing Officer.

Anche in queste ipotesi il Whistleblowing Officer è tenuto a rispettare i termini di cui all'art. 5 d.lgs. 24/2023 e quindi dovrà provvedere a rilasciare al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni e un riscontro alla segnalazione entro tre mesi.

Il personale della Società che riceva, per posta ordinaria, e-mail, PEC, fax o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, una segnalazione che contenga qualsiasi riferimento riconducibile alla Whistleblowing, ha l'obbligo di darne comunicazione immediatamente e senza indugio, al Whistleblowing Officer, senza prendere visione del contenuto. La comunicazione e la successiva trasmissione devono avvenire nel pieno rispetto della riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti coinvolti, senza pregiudizio per le successive attività di accertamento. Il ricevente (se diverso dal Whistleblowing Officer e dall'Organismo di Vigilanza), non potrà conservare copia della segnalazione e dovrà astenersi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di indagine o accertamento.

	Nome documento	Revisione	0
	CONSE_Procedura Whistleblowing	Data	06.10.2023
		Creato da	Dip. Qualità e Conformità
		Approvato da	Direzione
		Tipo di documento	Interno

La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta costituisce una violazione della presente Procedura e comporta l'adozione di misure, anche di carattere disciplinare e/o risarcitorio.

Il Whistleblowing Officer, dopo aver ricevuto una segnalazione, dovrà darne notizia al segnalante, inviandogli un avviso di ricevimento entro 7 giorni.

4.3. Registrazione della segnalazione

Tutte le segnalazioni, a prescindere dalle modalità utilizzate per l'invio, devono essere registrate nella piattaforma online, nella quale verranno conservati tutti i dati riguardanti le segnalazioni e la loro gestione, nonché la documentazione allegata dal segnalante o acquisita successivamente nel corso dell'attività di indagine.

Il Whistleblowing Officer e, per quanto riguarda le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e le violazioni del modello di organizzazione e gestione e delle procedure ivi richiamate, l'Organismo di Vigilanza se diverso dal Whistleblowing Officer, potranno richiedere ai segnalanti ulteriori informazioni, documenti o altre integrazioni con le seguenti modalità:

- in via preferenziale, attraverso la piattaforma online sulla quale il segnalante abbia effettuato la segnalazione;
- in caso di segnalazione inoltrata con altra modalità, attraverso il contatto fornito dal segnalante. Al primo riscontro, il Whistleblowing Officer è tenuto ad evidenziare al segnalante l'opportunità di utilizzare la piattaforma per le segnalazioni adottata dalla Società, dotata di misure tecniche ed organizzative maggiormente tutelanti rispetto ad altre modalità di contatto.

4.4. Analisi della segnalazione

La segnalazione viene esaminata dal Whistleblowing Officer e, per quanto riguarda le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e le violazioni del modello di organizzazione e gestione e delle procedure ivi richiamate, dall'Organismo di Vigilanza se diverso dal Whistleblowing Officer, in maniera preliminare per valutare la fondatezza e l'attendibilità di quanto riportato e, soprattutto, la pertinenza rispetto al campo di applicazione sopra indicato.

Possono essere archiviate dal Whistleblowing Officer, anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza (se diverso dal Whistleblowing Officer) per quanto riguarda le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001, le violazioni del modello e delle procedure ivi richiamate, le segnalazioni:

- generiche e/o che non permettono di circostanziare quanto riportato;
- palesemente infondate e/o discriminatorie;
- contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già chiuse, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di accertamento;
- che riguardino fatti verificabili per i quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari condotte, non emergano elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria;
- che riguardino fatti non verificabili per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari, non sia possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere ulteriori verifiche sulla fondatezza della segnalazione;
- riguardanti violazioni o situazioni non pertinenti rispetto al campo di applicazione individuato dalla presente procedura.

4.5. Accertamenti sulla segnalazione

L'obiettivo dell'attività di istruttoria è quello di eseguire gli approfondimenti finalizzati ad accertare in modo oggettivo la fondatezza o meno dei fatti segnalati.

Nome documento CONSE_Procedura Whistleblowing	Revisione 0
	Data 06.10.2023
	Creato da Dip. Qualità e Conformità
	Approvato da Direzione
	Tipo di documento Interno

L'istruttoria può essere svolta dal Whistleblowing Officer e, per quanto riguarda le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e le violazioni del modello di organizzazione e gestione e delle procedure ivi richiamate, dall'Organismo di Vigilanza (se diverso dal Whistleblowing Officer), attraverso l'acquisizione degli elementi informativi necessari, per mezzo di:

- dati/documenti aziendali pertinenti con la segnalazione ed acquisiti presso le strutture aziendali;
- banche dati esterne;
- dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste, verbalizzate e sottoscritte.

Il Whistleblowing Officer e, per quanto riguarda le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e le violazioni del modello di organizzazione e gestione e delle procedure ivi richiamate, l'Organismo di Vigilanza (se diverso dal Whistleblowing Officer), devono chiudere l'istruttoria in un tempo ragionevole, che consenta di fornire riscontro al segnalante sull'esito della propria segnalazione entro tre mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

A conclusione dell'istruttoria, il Whistleblowing Officer predispone una relazione riportante le attività di accertamento e indagine svolte, nonché gli esiti delle stesse, indicando anche eventuali precedenti istruttorie già effettuate sui medesimi fatti o su fatti analoghi a quello oggetto di segnalazione.

Il Whistleblowing Officer dovrà altresì specificare se la segnalazione è "fondata" o "non fondata" e fornire un parere, non vincolante, sulle azioni o misure che suggerisce di adottare (es. azione di miglioramento, sanzione disciplinare, denuncia all'autorità giudiziaria). Per quanto riguarda le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e le violazioni del modello di organizzazione e gestione e delle procedure ivi richiamate, il Whistleblowing Officer fa proprie le determinazioni dell'Organismo di Vigilanza (se diverso dal Whistleblowing Officer).

Il Whistleblowing Officer, già nel corso dell'accertamento e a prescindere dall'esito, potrà proporre alle funzioni competenti (Consiglio di Amministrazione) azioni di miglioramento delle policy, delle procedure o di altri protocolli interni, formalizzati o meno.

4.6. Comunicazione dei risultati

All'esito dell'istruttoria, ove questa portasse a ritenere la segnalazione fondata o fosse comunque necessaria l'adozione di provvedimenti, sarà relazionato il Consiglio di Amministrazione. Se l'oggetto della segnalazione riguarda la condotta degli amministratori, sarà fornita informativa all'Assemblea alla prima occasione utile.


Il Whistleblowing Officer dovrà altresì dare riscontro sull'esito della segnalazione al segnalante entro il termine di tre mesi dall'invio dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

4.7. Conservazione della documentazione

Le informazioni e i dati personali dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo (segnalante, segnalato e soggetti terzi) di cui il Whistleblowing Officer viene a conoscenza durante la gestione delle segnalazioni sono trattati e conservati nel pieno rispetto del Regolamento 2016/679 e del d.lgs. 196/2003.

Il Whistleblowing Officer e, per quanto riguarda le segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e le violazioni del modello di organizzazione e gestione e delle procedure ivi richiamate, l'Organismo di Vigilanza, si avvalgono dell'utilizzo della piattaforma online per la conservazione della documentazione riguardante le segnalazioni, piattaforma che garantisce elevati standard di sicurezza e riservatezza in conformità con quanto richiesto dal d.lgs. 24/2023. Gli originali della documentazione acquisita in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

I dati saranno conservati, in applicazione dei principi di minimizzazione e proporzionalità e in conformità all'art. 14 d.lgs. 24/2023, per un periodo non superiore ai 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione

	Nome documento	Revisione	0
	CONSE_Procedura Whistleblowing	Data	06.10.2023
		Creato da	Dip. Qualità e Conformità
		Approvato da	Direzione
		Tipo di documento	Interno

dell'esito finale della procedura di segnalazione. Nel caso in cui si renda necessario tutelare i diritti della Società, i dati potrebbero essere conservati per un tempo superiore, comunque non oltre a quanto previsto e ammesso dalla normativa italiana a tutela dei propri interessi.

Nel caso in cui i fatti segnalati non rientrano nel campo di applicazione individuato o non sono accertabili, i dati personali ad essi connessi saranno cancellati entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.

Altrettanto verrà fatto per le segnalazioni archiviate per manifesta infondatezza, i cui dati verranno cancellati entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'istruttoria, purché non sia necessario intraprendere un'azione legale e/o disciplinare.

4.8. Conflitti di interesse

Eventuali situazioni di conflitti di interesse si potrebbero creare qualora la segnalazione riguardi il Whistleblowing Officer o un membro del Consiglio di Amministrazione.

Nel primo caso, il Whistleblowing Officer dovrà immediatamente dichiarare il conflitto di interessi al Consiglio di Amministrazione, il quale provvederà a nominare un altro soggetto deputato a gestire la segnalazione.

Nel secondo caso, invece, la responsabilità di irrogare sanzioni o assumere diversi provvedimenti ricadrà sui rimanenti componenti.

4.9. Segnalazioni aventi ad oggetto il Whistleblowing Officer

Nel caso in cui non vi sia coincidenza o parziale coincidenza tra il Whistleblowing Officer e l'Organismo di Vigilanza e sia comunicata all'Organismo di Vigilanza una segnalazione avente ad oggetto una violazione del Whistleblowing Officer o il segnalante richieda espressamente che la stessa non venga gestita o conosciuta dal Whistleblowing Officer, sarà l'Organismo di Vigilanza a gestire la segnalazione, al di fuori della piattaforma Whistleblowing, rilasciando al segnalante un avviso di ricevimento entro sette giorni, mantenendo i rapporti con quest'ultimo ed eventualmente chiedendo integrazioni per poi fornire un riscontro alla segnalazione entro tre mesi.

I terzi che ricevano una segnalazione avente ad oggetto una violazione del Whistleblowing Officer saranno tenuti a comunicarlo all'Organismo di Vigilanza.

5 – Garanzie e tutele per i soggetti coinvolti

5.1. Obblighi di riservatezza

Tutti i soggetti coinvolti nella ricezione e nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a garantire la riservatezza sull'identità del segnalante e degli altri soggetti menzionati e sul contenuto della segnalazione. Il Whistleblowing Officer è necessariamente tenuto a raccogliere il consenso espresso dal segnalante nelle seguenti ipotesi:

- qualora sia necessario rivelare l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione (ai sensi dell'art. 12 c. 2 d.lgs. 24/2023);
- nel caso in cui la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato nel caso di contestazione disciplinare fondata in tutto o in parte sulla segnalazione (ai sensi dell'art. 12 c. 5 d.lgs. 24/2023);
- nel caso di segnalazione effettuata a mezzo di linea telefonica registrata o altro sistema di messaggistica vocale registrato, per procedere a documentare la segnalazione, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale (ai sensi dell'art. 14 c. 2 d.lgs. 24/2023);

Nome documento CONSE_Procedura Whistleblowing	Revisione	0
	Data	06.10.2023
	Creato da	Dip. Qualità e Conformità
	Approvato da	Direzione
	Tipo di documento	Interno

- nel caso di segnalazione effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, per procedere a documentare la segnalazione, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale (ai sensi dell'art. 14 c. 4 d.lgs. 24/2023). Eventuali violazioni del suddetto obbligo saranno sanzionate secondo quanto previsto dal Capitolo 6.

5.2. Tutela del segnalante

Per quanto riguarda le segnalazioni inviate attraverso la piattaforma informatica, in forma orale o scritta, la Società garantisce che:

- la piattaforma è dotata di tutte le misure e gli standard di sicurezza necessari e richiesti dalla normativa (es. strumenti di crittografia e altri metodi di protezione da accessi non autorizzati);
- qualora il segnalante decida di rimanere anonimo, non sarà in alcun modo possibile risalire alla sua identità.

La Società vieta qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria nei confronti di chi abbia fatto una segnalazione. Sono previste delle sanzioni disciplinari e risarcitorie nei confronti di quei soggetti che pongano in essere i predetti atti.

5.3. Tutela del segnalato

Le garanzie di riservatezza sopra richiamate tutelano anche il segnalato da possibili atteggiamenti che ledano la dignità, l'onore e la reputazione.

Il segnalato non verrà sanzionato disciplinarmente in mancanza di riscontri oggettivi sui fatti segnalati, ovvero senza che siano stati effettuati i dovuti accertamenti.

Il segnalato non potrà conoscere l'identità del segnalante, salvo che ciò non si renda necessario per esigenze difensive e previo consenso del segnalante.

6 – Sanzioni disciplinari e altri provvedimenti

La Società adotterà sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che:

- si rendano responsabili di qualsivoglia atto ritorsivo o discriminatorio nei confronti del segnalante (o di chiunque lo abbia aiutato e/o assistito nella segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- violino gli obblighi di riservatezza richiamati al Capitolo 5 della presente procedura;
- abbiano effettuato una segnalazione infondata con dolo o colpa grave;
- manchino di inoltrare al Whistleblowing Officer le segnalazioni ricevute attraverso canali diversi da quelli indicati.

Le sanzioni disciplinari saranno commisurate alla gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno giungere, nei casi di rilevante gravità, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Nei confronti di soggetti terzi (es. fornitori o consulenti) potranno essere inserite nei relativi contratti delle clausole risolutive espresse.


7 – Flussi informativi e report periodici

Il Whistleblowing Officer fornisce, con cadenza semestrale, un report periodico al Consiglio di Amministrazione sulla gestione e sugli esiti delle segnalazioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare al riguardo le più opportune verifiche.

8 – Gestione delle risorse finanziarie

Il Consiglio di Amministrazione adotta risorse finanziarie adeguate a garantire un sistema Whistleblowing

	Nome documento	Revisione	0
	CONSE_Procedura Whistleblowing	Data	06.10.2023
		Creato da	Dip. Qualità e Conformità
		Approvato da	Direzione
		Tipo di documento	Interno

conforme a quanto previsto al d.lgs. 24/2023, organizzando interventi di formazione nei confronti del Whistleblowing Officer e periodici interventi di sensibilizzazione nei confronti dei destinatari.

9 – Allegati

1- Informativa privacy